



COMUNE DI PALERMO

AREA TECNICA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Disciplinare di conferimento incarico professionale per la redazione ed attuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e ss.mm.ii. di edifici scolastici relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico: ____

C.I.G. _____ - C.U.P. _____

Premesso che, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento di incarichi di importo inferiore a euro 40.000 si potrebbe ricorrere all'affidamento in via diretta a cura dei rispettivi Responsabili Unici del Procedimento, attingendo all'Albo Unico Regionale costituito con Decreto n. 16/gab del 22/06/2015 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità;

tenuto conto, però, delle linee guida dell'ANAC volte a garantire l'economicità della scelta del contraente e al fine di consentire un più elevato rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con Avviso pubblicato in data 14.10.2016 sul sito istituzionale del Comune di Palermo si è richiesto, ai soggetti iscritti all'Albo Unico Regionale costituito con Decreto n. 16/gab del 22/06/2015 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, di manifestare l'interesse all'affidamento di incarichi attinenti all'architettura, all'ingegneria, alla geologia ed altri servizi tecnici di importo fino ad € 40.000,00 (I.V.A. esclusa) tra cui quello in oggetto;

a seguito del sorteggio svoltosi in data 26.10.2016 per individuare i soggetti da invitare nella relativa procedura negoziale e della Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____ con la quale si è manifestato l'intendimento di procedere all'espletamento di una procedura negoziale definendone le specifiche modalità, l'operatore economico _____ è stato invitato a presentare offerta estesa a cinque operatori economici;

il suddetto operatore, a seguito dell'espletamento della procedura negoziata, è risultato aggiudicatario del servizio di cui in oggetto giusta Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____ di aggiudicazione definitiva;

a seguito dell'esito positivo delle verifiche condotte per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____, si è provveduto alla dichiarazione di efficacia dell'affidamento ed è stato assunto il relativo impegno di spesa ex art. 183, comma 3 del D.Lgs. 267/00 sul cap. di spesa n. _____ del bilancio del corrente anno;

tutto quanto sopra premesso, l'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ tra:

TRA

_____ nato/a a _____ il _____, nella qualità di Dirigente dell'Ufficio _____ del comune di Palermo, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, domiciliato per la carica in _____, via _____, C. F. : 80016350821, che nel proseguo sarà indicato con la dicitura "l'Amministrazione Comunale";

E

L'Operatore Economico _____, nato/a a _____ il _____
C.F. _____, P.I. _____, Iscritto all'Ordine degli _____
della Provincia di _____ al n. _____ con sede legale in _____ Via _____

_____, che interviene nel presente contratto nella qualità di _____, che nel proseguo sarà individuato con la dicitura "Operatore Economico"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione

L'Amministrazione comunale di Palermo come sopra rappresentata affida al Professionista _____ l'incarico professionale avente ad oggetto la redazione ed attuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e ss.mm.ii. di edifici scolastici relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico: _____ C.I.G. _____ - C.U.P. _____"

Art. 2 Soggetti che svolgeranno le prestazioni

La persona fisica che svolgerà la prestazione di cui al presente disciplinare è la seguente:

Arch. o Ing. _____, iscritto all'Ordine degli _____ della Provincia di _____ al n. _____ C.F. _____, P.I. _____ con studio in _____ Via _____.

Art. 3 Collaboratori

1. Il Professionista, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione all'Amministrazione comunale, ferma restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione.
2. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. L'Amministrazione comunale rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Art. 4 Normativa di riferimento

Nello svolgimento dell'incarico si dovranno osservare le normative vigenti in materia di direzione lavori per le opere pubbliche, e in particolare:

- a. il D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- b. il D.P.R. 207/10 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- c. il D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- d. il D.Lgs. 115/2008;
- e. il D.P.C.M. 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica";
- f. il D.D.G. 28 dicembre 2005 "Indirizzi regionali per l'effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma temporale attuativo";

g. il DM (infrastrutture) 14 gennaio 2008 –“Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”

h. tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico sanitarie...) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEI, CIG).

Art. 5 Contenuto della prestazione professionale

L'incarico prevede l'espletamento delle seguenti prestazioni:

a) Redazione della Perizia tecnica esecutiva

La perizia tecnica esecutiva individuerà compiutamente le fasi attuative delle verifiche tecniche di sicurezza sismica comprendendo in particolare la relazione descrittiva dei livelli di acquisizione dei dati e di verifica, nonché i livelli di conoscenza della struttura oggetto di indagine, delle modalità e dei documenti disponibili o da acquisire in proprio per l'esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale, per la redazione dell'eventuale progetto simulato dell'opera e per la conseguente definizione dei dettagli esecutivi esistenti, il computo metrico estimativo ed il capitolato esecutivo delle campagne di indagini diagnostiche necessarie per accertare le caratteristiche di resistenza dei materiali esistenti e le caratteristiche dei terreni di fondazione, le modellazioni strutturali e la tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono adottare per la definizione delle curve di capacità globale forza-spostamento nonché la conseguente definizione dei livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti agli stati limite definiti dalle Norme tecniche vigenti e dei loro rapporti con le accelerazioni attese. Nella perizia dovranno essere descritte tutte le procedure e le modalità qualitative e quantitative che si intendono adottare per la valutazione della sicurezza sismica e della capacità di resistenza della struttura esistente alle combinazioni sismiche di progetto previste dalla normativa.

Nella redazione della Perizia tecnica esecutiva dovranno essere sviluppati, ove pertinenti, tutti gli elaborati previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 a meno di quelli non strettamente necessari in dipendenza della tipologia delle verifiche tecniche da realizzare.

b) Attuazione delle Verifiche Tecniche di sicurezza sismica e redazione della perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio.

In conformità alle previsioni procedurali ed alla tempistica individuata nella perizia tecnica esecutiva, le verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere attuate dal Professionista o suoi rappresentanti muniti di apposita delega previo raccordo con l'Ufficio Edilizia Scolastica per il concordamento delle modalità e delle tempistiche della campagna di indagini diagnostiche strutturali.

La fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovrà proseguire, a seguito dell'acquisizione anche in proprio degli atti e documenti necessari per la ricostruzione storico-strutturale del manufatto oggetto di indagine, con la fase di rilievo di dettaglio seguita dalla citata campagna di diagnostica strutturale cui dovranno seguire la fase di analisi e studio previste nella perizia esecutiva.

Le risultanze della fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica dovranno essere compendiate in apposita documentazione consuntiva comprendente le risultanze dei rilievi, della campagna di indagine e delle analisi strutturali eseguite e complete di tutti gli elaborati previsti dalle normative statali e regionali vigenti.

Tali risultanze dovranno essere contenute in apposita perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico cui è soggetto il manufatto oggetto di verifica e compendiate nel formato previsto dal DDG 28 dicembre 2005, mediante la redazione delle allegare schede di livello I e 2 così come modificate con D.P.R. 03/06/2009 (GURS 30 del 03/07/2009).

Art. 6 Modalità di espletamento delle campagne di indagine e prove

E' fatta salva la facoltà al Professionista incaricato, di avvalersi di quanto previsto ai sensi del comma 8 dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 limitatamente alle indagini geologiche, geotecniche e

sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

In questo caso il Professionista incaricato è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2006.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del Professionista nella predisposizione e realizzazione delle prove ed interpretazione dei risultati. Le prove sui materiali e le verifiche tecniche dovranno essere effettuate da laboratori in possesso della concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.59 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione proprietaria, se reperibili fra gli atti d'archivio, metterà a disposizione del Professionista tutto il materiale tecnico disponibile utile e pertinente l'incarico. In mancanza di detta documentazione il Professionista è obbligato a provvedere in proprio a tutto quanto necessario per il compiuto espletamento dell' incarico assunto.

Art. 7 Raccordo con gli Organi dell'Amministrazione proprietaria

1. Il Professionista incaricato, nella predisposizione della perizia tecnica esecutiva e consuntiva e durante tutte le fasi attuative delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, dovrà seguire le direttive che verranno impartite dall'Amministrazione, attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.
2. Tutte le decisioni adottate dall'Amministrazione in ordine agli indirizzi da seguire per procedere alla fase attuativa delle verifiche tecniche di sicurezza sismica ed in particolare in relazione a tempi, modalità di accreditamento e di accesso presso la struttura per l'effettuazione di rilievi, saggi, prove e campionature saranno comunicate al Professionista incaricato per iscritto.
3. Degli incontri aventi carattere ufficiale fra l'Amministrazione e il Professionista incaricato sarà redatto un sintetico verbale sottoscritto dalle parti.
4. Il Professionista incaricato è tenuto ad integrare le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica con tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalle Leggi vigenti al momento della presentazione della perizia tecnica esecutiva senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
5. Il Professionista incaricato sarà altresì tenuto, a richiesta dell'Amministrazione, ad introdurre durante la fase attuativa le necessarie modifiche operative determinate da esigenze e/o normative successive alla presentazione della perizia tecnica esecutiva, che non danno titolo a maggiori compensi.

Art. 8 Tempi e modalità di consegna dei risultati delle verifiche

1. Il Professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione la perizia tecnica di cui al punto a) dell'articolo 5, in originale e n.2 copie entro giorni __ (____) dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare. A decorrere dalla stessa data di consegna del predetto elaborato, previo benestare dell'Amministrazione e previo rilascio, se necessario, di tutte le autorizzazioni occorrenti degli Enti preposti, il Professionista dovrà dare avvio alla fase attuativa. Il Professionista è tenuto ad avviare la campagna di indagini entro __ (____) giorni dall'autorizzazione dell'Amministrazione rilasciata sulla perizia tecnica di cui al punto a) dell'articolo 5 del presente Disciplinare e concluderla entro e non oltre __ (____) giorni dal suo inizio.
2. Il Professionista è tenuto altresì a presentare all'Amministrazione la perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico di cui al punto b) dell'articolo 5 del presente Disciplinare in originale e n° 2 copie entro giorni __ (____) dalla data di completamento della campagna di indagini diagnostiche e geognostiche, o dalla data in cui sono effettivamente resi dai laboratori di analisi, le risultanze delle suddette campagne di indagine. Qualora la presentazione degli elaborati della perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico venisse ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale del 0,1% per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso. Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 60 l'Amministrazione resterà libera da ogni

impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

3. Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 per cento dell'ammontare del corrispettivo professionale, la Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento senza che il Professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salvo l'onorario dovuto per la prestazione parziale sempre che questa sia effettivamente utilizzabile.

Art. 9 Onorari e spese

1. Il compenso per l'effettuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, desunto con i criteri previsti ai sensi dell'Ordinanza P.C.M. n.3362 dell' 8 luglio 2004 e ss.mm.ii. e previsto in € _____ IVA e oneri accessori compresi, è da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere tecnico e progettuale esecutivo relativo alla redazione dei richiesti atti peritali specialistici e dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche, prove di carico, modellazioni simulate ed ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessaria per l'individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico.

2. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, il Professionista ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione e procederà solamente dopo aver sottoscritto un disciplinare integrativo del presente, successivamente all'adozione dell'atto integrativo dell'impegno di spesa. Nel caso in cui non fosse rispettata tale procedura, il Comune di Palermo non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

3. Il Professionista è responsabile per i danni subiti dall'Amministrazione comunale in conseguenza di errori o omissioni progettuali. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione deve sopportare, ferma restando in ogni caso l'esperibilità di ogni altra azione risarcitoria.

4. Per l'esecuzione dell'incarico il Professionista si potrà avvalere delle collaborazioni e consulenze che riterrà opportune, connesse alla progettazione, sotto la sua personale responsabilità purchè da lui autorizzate, fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli.

5. Sono a carico del Professionista tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell'incarico compresi gli oneri necessari per l'effettuazione, anche a cura di soggetti terzi specializzati operanti per nome e per conto del Professionista, dei rilievi strutturali e delle campagne di indagine diagnostica, ove lo stesso si avvalga, di quanto prescritto ai sensi del comma 8 dell'art. 31 del Decreto legislativo 50/2016, per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali e delle prestazioni professionali".

Art. 10 Proprietà dei risultati

Le risultanze delle verifiche tecniche di sicurezza sismica resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere a dare mandato per la progettazione delle opere di adeguamento o miglioramento sismico conseguenti all'accertamento di insufficienti livelli di sicurezza sismica e riservandosi la possibilità di avvalersi del Professionista incaricato anche al fine di individuare tipologie e modalità di esecuzione degli interventi strutturali necessari per ridurre la vulnerabilità sismica dell'opera.

Art. 11 Modalità di pagamento dell'onorario

1. La liquidazione dei compensi spettanti al Professionista avverrà su presentazione di fattura e previa trasmissione all'Amministrazione committente di copia documentata delle spese effettivamente sostenute per l'attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica. L'emissione delle fatture fiscali relative alle prestazioni progettuali dovrà avvenire successivamente alla consegna della perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico di cui al punto b) dell'articolo 5 del presente Disciplinare.
2. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/02, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.
3. L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico è comunque subordinata all'acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva con esito positivo.
4. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione comunale si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure di cui all'art. 13 del presente disciplinare.

Art. 12 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Professionista si assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, tutti gli obblighi previsti dalla L. 136/10, come modificata dal D.L. 187/10, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento.
2. Il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche è, a far data dal _____, presso la Banca _____.
3. I dati identificativi del conto corrente sono i seguenti:
 - Banca (Denominazione completa): _____
 - Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) _____
 - Numero conto: _____
 - Codice IBAN: _____
 - Codici di riscontro: ABI ____ CAB ____ CIN ____
4. Si riportano gli elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra il conto corrente e il presente affidamento: Non ci sono elementi specificativi.
5. L'intestatario del conto, coincidente con l'affidatario del presente incarico, è _____.
6. I soggetti (persone fisiche) che per il Professionista saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato risultano i seguenti: Non ci sono persone fisiche delegate
 - sig. _____
 - nato a _____
 - residente a _____
 - cod. fisc. _____
 - operante in qualità di _____
7. Ai sensi dell'art. 3, c. 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il

codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e comunicati all'Incaricato dall'Amministrazione comunale.

8. Il Professionista si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

9. Ove il Professionista abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di sub affidatari (ove consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e alla Prefettura competente.

10. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

Art. 13 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 79/97, convertito dalla L. 140/97, l'Amministrazione comunale non procederà alla liquidazione di alcuna forma di anticipazione.

Art. 14 Copertura assicurativa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 comma 10 del Codice, non è richiesta la garanzia provvisoria. L'aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale", nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. L'aggiudicatario dovrà produrre, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, la polizza di cui all'art. 24 comma 4 del "Codice". La predetta garanzia dovrà essere prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di Euro

Art. 15 Risoluzione del contratto

1. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un'applicazione della penale, di cui all'art. 2.8 del presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi indicati all'interno comma 4 del citato articolo.

2. In tale ipotesi, l'Amministrazione comunale si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Amministrazione comunale medesima. È inoltre fatto salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.

3. L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il Professionista non abbia provveduto in esito a formale diffida o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare.

4. In tale ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione comunale in conseguenza dell'inadempimento.

5. Il contratto può altresì essere risolto in danno all'Incaricato in uno dei seguenti casi:

- a. revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. In caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria, la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- b. perdita o sospensione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione in seguito ad un provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- c. applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- d. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- e. accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- f. accertamento della violazione del regime di incompatibilità cui all'art. 16 del presente disciplinare;
- g. accertamento della violazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui all'art. 17 del presente disciplinare.

6. Qualora non venisse conseguito il parere positivo o l'atto di assenso comunque denominato dovuto da qualunque Ente o Amministrazione su uno qualsiasi degli elaborati progettuali inerenti alle diverse fasi di progettazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da parte del competente organo consultivo dell'Amministrazione committente, per accertato difetto progettuale, carenza negligente o violazione di norma di legge o di regolamento, l'Amministrazione comunale potrà risolvere il contratto e, salvo il risarcimento dei danni subiti da parte dell'Amministrazione comunale stessa, il Professionista avrà diritto a ricevere soltanto il compenso relativo alle prestazioni effettuate che abbiano conseguito il parere favorevole del competente organo consultivo dell'Amministrazione committente o che siano state validate positivamente.

Art. 16 Recesso dal contratto

1. Il recesso dall'incarico da parte del Professionista, nella fase di progettazione della perizia tecnica esecutiva, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.
2. Il recesso dall'incarico da parte del Professionista, nella fase antecedente all'attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati. In caso di recesso volontario dall'incarico durante la fase di attuazione delle verifiche tecniche di sicurezza sismica, sarà corrisposto al Professionista l'onorario ed il rimborso spese per il lavoro effettivamente svolto senza pretendere alcun incremento dei compensi a qualsiasi titolo.
3. L'Amministrazione comunale ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del Professionista incaricato, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, al Professionista verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

Art. 17 Incompatibilità

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente disciplinare non potranno partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.
2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al Professionista ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

4. Il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con l'Amministrazione comunale e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

5. Il Professionista dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o inconfiribilità di cui al D.Lgs. n° 39/2013.

Art. 18 Riservatezza

Nello svolgimento dell'attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui il Professionista venisse a conoscenza.

Art. 19 Risoluzione delle controversie

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Palermo; è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20 Spese

1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Amministrazione comunale, sono e saranno ad esclusivo carico del Professionista.

2. Si intendono altresì a carico dell'Incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell'incarico ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare.

Art. 21 Elezione del domicilio

Agli effetti del presente atto, il Professionista dichiara di avere il proprio domicilio in _____ () Via _____ n. __, tel _____, PEC _____, fax _____, e-mail _____.

Art. 22 Trattamento dei dati

1. I dati personali raccolti dall'Amministrazione comunale saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del citato D.Lgs. 196/03. Responsabile del trattamento dei dati è il R.U.P.

2. Relativamente ai dati di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione dell'incarico di cui al presente disciplinare, il Professionista è responsabile del trattamento degli stessi in conformità alle norme dettate dalla L. 675/96.

Art. 23 Codice di Comportamento e Patto di Autotutela

1. Il Professionista si impegna a rispettare le norme contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti adottato dall'Amministrazione comunale con Deliberazione di G.C. n° 39 del 27.03.2014;

2. Il Professionista si impegna a rispettare le norme contenute nelle Clausole di Autotutela e Patto di Integrità sottoscritto in sede di partecipazione alla gara ed allegato alla presente.

Art. 24

Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/10 per la parte ancora vigente, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

Luogo e data

IL PROFESSIONISTA
(_____)

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
(_____)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile vengono espressamente e specificamente approvate le seguenti condizioni del presente disciplinare:

Art. 5 - Contenuto della prestazione professionale

Art. 8 - Tempi e modalità di consegna dei risultati delle verifiche

Art. 9 – Onorario e spese

Art. 11. - Modalità di pagamento dell'onorario

Art. 15 - Risoluzione del contratto

Art. 16 - Recesso dal contratto

Art. 17 - Incompatibilità

Art. 19 - Risoluzione delle controversie

Luogo e data

IL PROFESSIONISTA